



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 178 DELL'8 GENNAIO 2007

Vista la richiesta sottoposta dalla Società A.C. MILAN S.p.A.,

rilevato che i motivi addotti in ordine alla necessità di mantenimento di un adeguato livello professionale da parte di calciatori sottoposti a provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione dall'attività sportiva per un lungo periodo di tempo appaiono del tutto fondati e giustificati;

vista la facoltà di deroga attribuita dall'art. 17, comma 9, C.G.S.;

si dispone una deroga al provvedimento disciplinare inflitto al calciatore BORRIELLO Marco, al fine di consentire al medesimo la disputa delle sole gare amichevoli.

PUBBLICATO IN MILANO L'8 GENNAIO 2007

IL PRESIDENTE  
*Antonio Matarrese*

178/669